



COMUNE DI ARENZANO
Città Metropolitana Di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATINO “CREATO PER VOI”

INDICE:

- Articolo 1** - Tipologia e finalità
- Articolo 2** - Requisiti dei partecipanti
- Articolo 3** - Localizzazione e date di svolgimento
- Articolo 4** - Gestione e vigilanza
- Articolo 5** - Numero, dimensione e collocazione dei posteggi
- Articolo 6** - Banchi di esposizione e vendita
- Articolo 7** - Convenzione per la gestione e concessione dell'area del mercato
- Articolo 8** - Modalità di svolgimento
- Articolo 9** - Oneri per la partecipazione Assenze
- Articolo 10** - Sanzioni
- Articolo 11** - Cause di estromissione dal mercato e revoca della concessione
- Articolo 12** - Mercati straordinari
- Articolo 13** - Rispetto dei regolamenti e rinvio alla normativa vigente
- Articolo 14** - Entrata in vigore

Articolo 1 - Tipologia e finalità

- 1) Il Comune di Arenzano, intende promuovere e incentivare le attività di esposizione e vendita di prodotti e opere del proprio ingegno. Allo scopo è istituito il mercatino **“Creato per Voi”**.
- 2) Agli effetti del presente Regolamento si intendono per opere del proprio ingegno quelle che risultano espressione di carattere creativo del proprio lavoro, così come definite e potenzialmente tutelabili ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore L. n. 633/1941, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 - Requisiti dei partecipanti

- 1) Possono partecipare al Mercatino **“Creato per Voi”** esclusivamente operatori che non svolgono professionalmente l’attività di esposizione e vendita di opere del proprio ingegno, come sopra definite.
- 2) Alla manifestazione possono essere esposte e vendute opere di arte decorativa e applicate, oggetti di carattere creativo, risultato del proprio ingegno, della propria capacità manuale, del proprio estro.
- 3) E’ fatto divieto di esporre e vendere oggetti da taglio e armi di ogni genere, nonché ogni altro oggetto pericoloso.
- 4) I soggetti partecipanti devono esporre e vendere manufatti di loro creazione che non abbiano carattere seriale. Ai sensi del presente regolamento si intende per serialità la riproposizione di un numero superiore a cinque copie dell’identico prodotto.
- 5) Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di presentare o aver presentato dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di esposizione e vendita di opere del proprio ingegno, ove siano specificati anche la tipologia, la descrizione e i materiali utilizzati per le opere medesime e di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ art. 11 T.U. di P.S. e dalla Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Localizzazione e date di svolgimento

- 1) Il mercatino **“Creato per Voi”** si svolge dalle ore 8.00 alle ore 19.30 in Piazza Mazzini con frequenza mensile, la quarta domenica del mese per tutto l’anno. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre il mercatino si protrae sino alle ore 22.00, ovvero sino alle ore 24.00 previa comunicazione da parte degli organizzatori non oltre la settimana precedente l’evento;

Articolo 4 - Gestione e vigilanza

- 1) Il Comune di Arenzano che istituisce e promuove la manifestazione intende affidarne la gestione operativa, compresa l’assegnazione dei posteggi, a soggetto terzo analogamente a quanto previsto per il commercio su aree pubbliche all’art.36 della Legge Regionale n. 1/2007, come modificato dall’art.20 della Legge Regionale 12 agosto 2011, n.23.
- 2) Il mercato è sottoposto al controllo degli Uffici comunali preposti, a partire dal dipendente Comando di Polizia Locale. In caso di inosservanza della normativa vigente e applicabile e delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, adottando le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 689/81.

Articolo 5 - Numero, dimensione e collocazione dei posteggi

- 1) Il numero massimo di posteggi è stabilito in venti (20) di cui non più di 17 della dimensione ciascuno non superiore a 9 mq (3m x 3m) e al massimo 3 della dimensione di 6 mq (3m x 2m).
- 2) La disposizione dei posteggi dovrà essere conforme alla planimetria allegata e parte integrante del presente Regolamento.
- 3) Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.
- 4) Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.
- 5) In particolari occasioni riferite a eventi locali e/o in coincidenza di altre manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, lo svolgimento del mercatino sarà sospeso o autorizzato con provvedimento specifico adottato dall'Amministrazione tenuto conto delle condizioni di pubblica sicurezza e di opportunità ritenute più idonee.

Articolo 6 - Banchi di esposizione e vendita

- 1) I banchi devono essere coperti da teli di tessuto di colore omogeneo che di norma arrivino a rasentare il livello stradale.
- 2) E' fatto divieto di esporre i prodotti per terra, salvo quelli che per peso e volume non possono essere collocati sul banco di vendita.

Articolo 7 - Convenzione per la gestione e concessione dell'area del mercato

- 1) Il Comune stipula con il soggetto affidatario della gestione del mercatino apposita convenzione dove sono stabilite le condizioni, i termini, le modalità operative e di funzionamento.
- 2) Contestualmente alla convenzione il Comune rilascia al soggetto gestore la concessione dell'area complessiva dei posteggi previsti nel presente Regolamento.
- 3) Il soggetto gestore, unico concessionario dell'area mercatale, prima dell'inizio dell'orario di vendita assegna i posteggi ai singoli operatori nel rispetto di quanto stabilito agli art. 2 del presente Regolamento.
- 4) Il soggetto gestore prima dell'inizio del mercatino redige apposito registro delle presenze, ove sono registrati i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti assegnatari del posteggio e ne consegna copia, entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita, al dipendente Comando di Polizia Locale.
- 5) Copia del registro sarà poi acquisita dallo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento

- 1) L'occupazione dello spazio assegnato deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.
- 2) E' fatto obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro l'orario di inizio del mercatino. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori non possono sostare nell'area del mercato.
- 3) Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima di mezz'ora dal termine dell'orario di

vendita del mercato, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.

- 4) L'operatore assegnatario del posteggio è responsabile dello sgombero e della pulizia degli spazi espositivi assegnati da realizzarsi entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
- 5) L'assegnatario del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito o nell'occupazione dello spazio assegnato.
- 6) L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso e dalla posa in opera degli impianti stessi.

Articolo 9 - Oneri per la partecipazione

1. La concessione dello spazio espositivo è assoggettata al pagamento, con tariffa agevolata, del Canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il pagamento degli oneri sopra indicati è a carico del soggetto gestore che si dovrà rivalere sui soggetti assegnatari.
3. L'importo dovuto si calcola in base ai posteggi e quindi all'area effettivamente occupata e deve essere versato dal soggetto gestore entro 8 giorni dallo svolgimento del mercatino. Attestazione del versamento deve essere trasmessa allo Sportello Unico delle Attività Produttive e al Servizio Occupazione Aree e Suolo Pubblico del Comune di Arenzano
4. Oltre a rivalersi sui soggetti assegnatari per gli oneri da versare a favore del Comune, il soggetto gestore, potrà richiedere a ciascun operatore, che partecipa al mercatino, un importo compreso tra i 10,00 e i 15,00 € a copertura delle spese organizzative e gestionali.
5. Nella convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore saranno specificati gli obblighi di rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute da parte del soggetto affidatario della gestione.
6. La mancata corresponsione degli oneri sopra indicati e di quant'altro eventualmente dovuto da parte del soggetto affidatario a favore del Comune, comporta la sospensione della vigente Convenzione/concessione, nonché la sospensione del mercatino che non potrà svolgersi sino alla regolarizzazione dei relativi pagamenti.

Articolo 10 - Sanzioni

- 1) Per le violazioni al presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre norme, o non sia sanzionabile ai sensi del successivo articolo 12 con la revoca della concessione, è applicata, ai sensi dell'art.7 bis del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la sanzione amministrativa del pagamento di un importo compreso tra i 25,00 e i 500,00 euro con le modalità di cui alla legge n.689 del 24.11.1981.
- 2) Si elencano di seguito le principali violazioni al presente Regolamento:
 - a) porre in vendita prodotti non compresi nella definizione di opere del proprio ingegno di cui al presente regolamento;
 - b) non mantenere pulito lo spazio occupato;
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
 - d) occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso.

Articolo 11 – Cause di estromissione dal mercato e revoca della concessione

- 1) In caso di accertamento di 2 violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente Regolamento, commesse dagli operatori che partecipano al mercato, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 10, il Comune diffida il trasgressore affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione comporterà la revoca della concessione.
- 2) L'operatore viene escluso dal mercato anche nel caso di perdita dei requisiti morali, così come definiti dall'art. 2 comma 5 del presente regolamento.
L'esclusione si applica nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo.

Articolo 12 – Mercati straordinari

- 1) In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, l'Amministrazione comunale può con deliberazione di Giunta stabilire l'effettuazione di edizioni straordinarie del Mercato dei prodotti e delle opere del proprio ingegno.
- 2) In caso di effettuazione di mercati straordinari, l'Amministrazione informa almeno 20 giorni prima il soggetto gestore del mercato.

Articolo 13 - Rispetto dei regolamenti e rinvio alla normativa vigente

- 1) I soggetti che partecipano al Mercatino "*Creto per Voi*" sono tenuti al rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia, igienico sanitaria, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana ed annonaria.
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Articolo 14 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dall'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..